

Ricordiamo che anche per il periodo di prova previsto per gli Operai a Tempo Indeterminato e per gli Operai a Tempo determinato (OTI 26 giorni 1° area 20 giorni 2° area e 14 giorni 3° area lavorativi previsti per la prova e per gli OTD 2 giorni lavorativi previsti per la prova) si svolge all'interno di un rapporto correttamente formalizzato.

Art. 9 Orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6 ore e 30 minuti primi giornalieri.

Pertanto mediamente l'orario di lavoro risulterà così distribuito:

- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: ore 7
- sabato: ore 4

Fermo rimanendo il limite di orario di cui al 1° comma del presente articolo e fatte salve le attività zootecniche, la distribuzione dell'orario medesimo, anche per periodi limitati dell'anno e fatte salve le esigenze di carattere aziendale, potrà essere previsto su cinque giorni.

L'art. 34 3° comma, del CCNL del 18 giugno 2018, prevede che la variabilità dell'orario ordinario settimanale è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di 44 ore settimanali.

Per la Provincia di Verona, ad integrazione di quanto previsto dal 3° comma dell'art.34 del CCNL del 18 giugno 2018, in presenza di particolari condizioni ambientali e climatiche e in rapporto ad obiettive necessità aziendali, potrà essere definita, di concerto con gli operai, una banca ore pari a 50 ore annue, con un orario massimo settimanale di 44 ore. Tali 50 ore andranno retribuite con una maggiorazione del 10%, fermo restando il recupero di tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell'anno.

Per i lavoratori addetti ad allevamenti zootecnici l'orario di lavoro, per tutto l'anno, è di 6 ore e 30 minuti primi al giorno. In tutti gli allevamenti verrà applicato l'orario ad orologio. Per i lavoratori addetti alle stalle di vacche da latte, in considerazione della natura particolare del lavoro che può iniziare anche in ore antecedenti l'alba e che agli stessi vengono corrisposti particolari compensi aggiuntivi, in natura e in denaro, non si darà luogo alle maggiorazioni per lavoro notturno.

Art. 10 Riposo settimanale

In applicazione del 4° comma dell'art. 35 del CCNL del 18 giugno 2018, gli addetti alla custodia, cura e governo del bestiame che non potessero beneficiare del riposo nel giorno festivo, dovranno usufruire della giornata di riposo nell'arco di sette giorni.

Art. 13 Classificazione degli operai agricoli e florovivaisti

Gli operai agricoli e florovivaisti sono classificati sulla base di tre aree professionali. Il CCNL 18 giugno 2018 definisce le caratteristiche essenziali.

AREA 1°

Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione, i quali, collaborano direttamente con il datore di lavoro o con un suo preposto, con autonomia di concezione e potere d'iniziativa. Così di seguito ripartiti:

Livello 1

- Casaro
- Responsabili di stalla di vacche da latte.
- Responsabile di cantina.
- Capo caseificio.
- Responsabile della fecondazione artificiale, compresi sia quelli con diploma di abilitazione che quelli che hanno un'esperienza acquisita.
- Responsabile di allevamento di scrofe.
- Responsabile di sala nei consorzi ortofrutticoli e nelle fungaie: si tratta del lavoratore che, ricevendo direttive dal datore di lavoro o dal direttore, è responsabile dell'organizzazione del lavoro di cernita, campionamento, selezione, confezione dei frutti e dei funghi e di particolari e complessi procedimenti di lavorazione meccanica del prodotto.
- Responsabile di magazzino frigorifero.
- Capo squadra nelle aziende agricole di trasformazione.
- Responsabile di macello non avicolo.
- Responsabile di incubatoio.
- Responsabile di allevamento di bovini, equini, avicunicoli e specie ittiche.
- Responsabile di pastorizzazione.
- Responsabile di posa di miceli.

Livello 2

- Capo operai di aziende agricole non di trasformazione con più di 8 dipendenti. E' l'operaio che pur potendo esplicare attività manuale, ricevono le disposizioni dal conduttore di azienda, ne curano e sorvegliano l'esecuzione, eseguono commissioni varie in azienda e fuori e registrano le ore di lavoro.
- Conduttore di caldaie a vapore.
- Conducente di autobus, di autocarri con rimorchio, autoarticolati.
- elettricisti, meccanici, fabbri, falegnami, idraulici, muratori, attrezzisti che svolgono la propria attività con elevato grado di autonomia e con facoltà di iniziativa
- Macellaio di macelli di bovini, suini ed equini.
- Mangimista dosatore. E' l'addetto a preparazioni di miscele per gli allevamenti che abbia la necessaria conoscenza e pratica per l'impiego di mangimi concentrati e bilanciati, che sia in grado di effettuare le ricorrenti prestazioni profilattiche prescritte dal veterinario.
- Potatore
- Innestatore
- Ibridatore

- Sessatore di pulcini
-

Livello 3

- Conducente di pulmino o di autocarro con portata fino ad 8 tonnellate.
- Consegnatario della merce.
- Fecondatore laico. E' colui che negli allevamenti avicoli sa eseguire con completa autonomia ogni operazione relativa.
- Addetto allevamento delle vacche.
- Floricoltore.
- Giardiniere.
- Vivaista.
- Viticoltore.
- Addetto alla potatura della vite che esegue archettatura e legatura dei tralci operando in autonomia.
- Addetto alla potatura delle piante da frutto e/o giardino che opera in autonomia.
- Conduttore di macchine agricole complesse. Si tratta di quelle macchine per le quali è necessaria una specifica abilitazione o specializzazione (patentino, attestato etc. etc.). Di fatto quei mezzi che non hanno funzione di trattori agricole.
- Mungitore
- Ruspista.
- Addetto ai centri di vendita al dettaglio con responsabilità di cassa.
- Custode guardiano.
- Meccanico, montatore, aggiustatore, attrezzista, fabbro, falegname, muratore che svolgono la loro attività nell'ambito di direttive a loro assegnate.
- Coadiuvante casaro con particolare perizia tecnica in grado di sostituire il casaro stesso.
- Cuoco nell'azienda agrituristica in grado di organizzare in autonomia la cucina e il menù.

AREA 2°

Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorchè necessitanti di un periodo di pratica. Così di seguito ripartiti:

Livello 4°

- Addetto alla selezione, speratura uova, sgusciatura e/o confezionamento.
- Coadiuvante di mansione superiore con 12 mesi di anzianità che svolge la propria attività nell'ambito di direttive a lui assegnate.
- Coordinatore di squadra che svolge la propria attività nell'ambito di direttive a lui assegnate.

- Operaio di aziende agrituristiche in grado di preparare, su ordine prestabilito, le vivande e i cibi all'interno dell'azienda stessa.
- Guardiacaccia.
- Trattorista addetto ai lavori di aratura, rusatura e trasporto fuori dell'ambito aziendale e/o conduttore di mezzi semoventi con potenza superiore ai 74 Kw.
- Addetto alle attività ricreative nelle aziende agrituristiche in possesso di abilitazione professionale e/o all'insegnamento o titolo equipollente.

Livello 5°

- Acquaiole e fontanaro vincolati a orario completo. E' quella figura adibita alla sorveglianza e distribuzione dell'acqua d'irrigazione dall'origine all'impiego sul fondo e alla manutenzione dei manufatti e degli argini, compresi quelli siti sui condotti di scolo.
- Guardiano. E' l'addetto alla sorveglianza notturna e diurna delle aziende e di quanto in esse contenuto, e agisce in base alle disposizioni del conduttore. Il guardiano, assunto con tale specifica qualifica all'inizio dell'annata agraria, potrà essere destinato, nel corso dell'anno, a lavori agricoli, qualora si dimostri inadatto per il servizio per il quale era stato assunto.
- Magazziniere. E' colui che assume la custodia dei magazzini, con l'obbligo della sorveglianza dei generi e materiali vari che vengono loro consegnati, curando la distribuzione degli stessi secondo gli ordini del conduttore e rendendosi responsabili del buon andamento del servizio loro affidato. Il magazziniere può essere adibito ad altri servizi.
- Trattorista addetto ai lavori di aratura, rusatura e trasporto fuori dell'ambito aziendale e/o conduttore di mezzi semoventi con potenza inferiore ai 74 Kw.
- Carrellista.
- Addetto alla pesatura o campionatura nei magazzini ortofrutticoli.
- Addetto alla vendita diretta, pesatura e/o confezionamento senza responsabilità di cassa.
- Addetto all'allevamento di bovini, equini, avicunicoli e specie ittiche.
- Addetto all'allevamento avicolo. E' colui che ha la capacità e competenza nel selezionare i capi d'allevamento, di provvedere alla manutenzione delle varie macchine all'interno dell'allevamento e di preparare i pollai all'inizio della rimonta. Inoltre deve essere in grado di effettuare le vaccinazioni e le iniezioni al pollame e saper tenere in ordine i pollai affidatigli.
- Addetto agli allevamenti di suini. E' l'operaio che conosce ed applica a regola d'arte le esigenze qualitative e quantitative per una razionale alimentazione del bestiame assegnato, a seconda dei vari stadi di età ed in relazione all'incremento ponderale. Deve inoltre conoscere la sintomatologia delle più frequenti malattie della specie con cognizioni essenziali sui mezzi di pronto intervento per evitare forme di contagio.
- Addetto alle potature privo di esperienza con diritto di passaggio al 3° livello dopo 24 mesi di effettivo lavoro anche cumulando differenti periodi anche in differenti aziende.
- Addetto all'impianto di bio-gas.
- Addetto alla sorveglianza notturna nelle aziende agrituristiche.
- Addetto all'accoglienza nelle aziende agrituristiche e fattorie didattiche, sociali con un buon livello di conoscenza di lingue straniere, per titolo o per esperienza.

AREA 3

Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali o particolari capacità tecnico-pratica.

Così di seguito ripartiti:

Livello 6°

- Addetto alle pulizie, al riordino delle stanze e al servizio ai tavoli nelle aziende agrituristiche.
- Addetta all'accoglienza nelle aziende agrituristiche e fattorie didattiche, sociali con compiti generici.
- Operai assunti per la raccolta che svolgono lavori diversi per almeno il 40% delle giornate lavorative.

Livello 7°

- Operai che eseguono lavori ordinari e che non richiedono specifici requisiti professionali e che hanno diritto di passaggio al 6° livello decorsi 9 mesi di effettivo lavoro anche cumulando periodi diversi.

Livello 8°

- Operai assunti specificatamente per compiere le operazioni di raccolta dei prodotti ortofrutticoli.

Si precisa che non possono essere inquadrati a questo livello i lavoratori dediti alla conduzione di trattori e/o mezzi semoventi per i quali si rimanda alle declaratorie descritte nelle aree superiori e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 32 del CCNL Operai Agricoli.

- Addetto alla raccolta del tabacco e delle erbe officinali
- Addetto alla cattura degli avicoli e alla raccolta delle uova

Gli operai agricoli sono classificati sulla base di tre aree professionali per ognuna delle quali il CCNL 2 ha definito le caratteristiche essenziali.

Capo operai

Per il capo operai di aziende con più di 8 lavoratori viene previsto un compenso aggiuntivo mensile, per un massimo di dodici mensilità, pari a € 10,33.

Decadono i compensi aggiuntivi previsti dai precedenti CPL per il capo operai.

Nel caso in cui un lavoratore svolga la funzione di capo per il periodo limitato dell'anno,

il compenso di cui sopra sarà corrisposto per la sola durata dell'incarico

Art. 18 Modalità di corresponsione della retribuzione

Per gli operai a tempo indeterminato, la corresponsione del salario deve avvenire, posticipatamente, alla fine di ogni mese.

Alla stessa data devono essere liquidati i compensi loro spettanti per eventuali prestazioni eccedenti le normali, fornite nel corso del mese (ore straordinarie, ecc.).

Per gli operai a tempo determinato la retribuzione deve avvenire normalmente a fine settimana o a fine quindicina o a fine mese, e per periodi più brevi, quando l'operaio non abbia lavorato per un'intera settimana.

All'atto della corresponsione della paga verranno liquidate e pagate le ore straordinarie eseguite ed eventuali altre spettanze.

A decorrere dal 2009, in adeguamento a quanto previsto dall'art. 48 CCNL del 6 luglio 2006, la quattordicesima mensilità sarà corrisposta ad aprile e sarà pari ai dodicesimi effettivamente maturati in base ai mesi di servizio prestati al 30 aprile.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso la stessa azienda.